Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Rep. atti n. 116/CU del 10 settembre 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 10 settembre 2025:

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi della data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i ministri competenti per materia;

VISTO, poi, il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 111 del 2023, il quale dispone che gli schemi dei decreti legislativi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, sono trasmessi alla Conferenza unificata, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO, altresì, il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della predetta legge, entro ventiquattro mesi dalla data di cui al comma 1 del sopra indicato articolo 1, ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 4 dello stesso articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge n. 111 del 2023 e secondo la procedura di cui al medesimo articolo 1;

VISTI, inoltre, gli articoli 3, 7 e 9 della legge n. 111 del 2023, recanti, rispettivamente, "Princìpi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale", "Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto", "Ulteriori princìpi e criteri direttivi";

VISTA la nota prot. DAGL n. 6855 dell'8 agosto 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14298, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 14321 dell'8 agosto 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in argomento e la relativa documentazione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 2 settembre 2025;

Camera dei Deputati ARRIVO 12 settembre 2025 Prot: 2025/0001496/TN

Vc

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 2 settembre 2025, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole, illustrando, in tale sede, un documento contenente osservazioni non condizionanti, riservandosi di trasmetterlo, e l'ANCI non ha formulato osservazioni inerenti al provvedimento;

VISTA la comunicazione, acquisita al prot. DAR n. 15142 del 2 settembre 2025, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento recante osservazioni al provvedimento in oggetto;

VISTA la nota prot. DAR n. 15164 del 2 settembre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il predetto documento alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle amministrazioni statali interessate;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 10 settembre 2025 di questa Conferenza:
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con la richiesta di valutazione da parte del Governo delle proposte emendative inserite nel documento trasmesso per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta del 10 settembre 2025, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha rappresentato di non avere osservazioni con riguardo alle proposte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DE MINISTRI

Camera dei Deputati ARRIVO 12 settembre 2025 Prot: 2025/0001496/TN

Vc

10/9/2025

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/111/CU01/C2

PRIME OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE, CRISI DI IMPRESA, SPORT E IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l'intesa in Conferenza Unificata sugli schemi di decreti legislativi ai sensi del comma 2, dell'articolo 1, della legge 111/2023, qualora vi siano effetti finanziari sui bilanci degli enti territoriali.

Per questo schema di decreto legislativo, **non si ravvisano impatti finanziari sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome.**

Valuti il Governo, le proposte allegate di articoli aggiuntivi volte a favorire l'operato delle ALER *(a seguito sarebbe opportuno modificare anche il Decreto interministeriale del 22/04/2008 - Min. Infrastrutture e Trasporti relativo alle caratteristiche e requisiti sociali amministrativi e tecnici degli alloggi per l'esenzione IMU).*

Si esprime parere favorevole all'Intesa.

Proposte di emendamento

Articolo 1 bis ***(Disposizioni in materia di imposte sui redditi per le ALER – modifica all'art.5 del DPR 601/1973)***

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è aggiunto il seguente:

Camera dei Deputati ARRIVO 12 settembre 2025 Prot: 2025/0001496/TN

"*1 bis. I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.*"

o in alternativa

"*1 bis. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, si considerano assimilati ai redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti agli enti pubblici territoriali.*"

Relazione

Con comunicato del 08/03/2025, il Ministero del Lavoro ha annunciato l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore a partire dal 2026.

Tale attuazione rischia di far scattare, in modo automatico, l'abrogazione dell'art. 6 del DPR 601/1973, che attualmente consente alle ALER (come ad altri enti) la riduzione dell'aliquota IRES al 50%, come previsto nel testo ante modifica della Legge 145/2018.

Secondo l'art. 1, comma 51, di tale legge, l'abrogazione dell'agevolazione scatterà "*a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo*" previsto al successivo comma 52-bis, che tuttavia è ancora incompiuto. Inoltre, le misure in esso previste sembrano rivolte esclusivamente a soggetti che non svolgono attività commerciale; quindi, non includono le ALER, che operano quali enti pubblici economici.

Il rischio è quindi concreto e imminente: a partire dal 1° gennaio 2026, le Aler potrebbero perdere il beneficio fiscale, con un aggravio di spesa.

È evidente che tale impatto non è sostenibile per un Ente che persegue finalità sociali e opera per garantire il diritto alla casa alle fasce più fragili della popolazione, perseguendo, quindi, funzioni sociali, diventa imprescindibile un adeguato supporto fiscale.

CAPO I bis

Art. 1 ter (Modifica dell'articolo 1, comma 741 della legge 160/2019)

1. Al punto 3), lett.c) del comma 741, dell'articolo1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "*, adibiti ad abitazione principale*" sono abrogate.

Relazione

La cancellazione della reiterazione dell'espressione "*adibiti ad abitazione principale*" alla fine dell'enunciato riportato al numero 3 del punto c), chiarisce la volontà del legislatore sull'imposizione IMU degli alloggi sociali.

Camera dei Deputati ARRIVO 12 settembre 2025 Prot: 2025/0001496/TN

La normativa IMU è disciplinata dal 1° gennaio 2020 dalle disposizioni contenute nei commi da 739 a 770 della Legge N. 160 del 27.12.2019.

L'articolo 1, comma 740 della Legge N. 160 del 27.12.2019 dispone che "*il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9*".

Nel successivo comma 741 alla lettera c) numero 3) si definisce il concetto di abitazione "assimilata" all'abitazione principale in riferimento agli alloggi sociali di proprietà degli istituti ex IACP:

"c) sono altresì considerate abitazioni principali:

..... *3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,* ***adibiti ad abitazione principale***;"

Alcune amministrazioni, sulla base di tale inciso, tendono a sostenere che la volontà del legislatore sarebbe quella di limitare l'equivalenza ai fini impositivi fra alloggi sociali ex DM 22.04.2008 ed abitazioni principali alla condizione soggettiva dell'alloggio e non alla natura oggettiva di "alloggio sociale" ex DM 2008 destinato alla salvaguardia della coesione sociale e al sostegno dei nuclei familiari in disagio economico ed abitativo.

A valle di questa modifica, per completezza, occorrerebbe modificare anche il Decreto interministeriale del 22/04/2008 - Min. Infrastrutture e Trasporti, in particolare:

a) al comma 2, dell'articolo 1, dopo le parole "*l'unità mobiliare*" inserire "*, comprensiva di autorimessa e cantina,*" e dopo le parole "*uso residenziale*" abrogare "*in locazione permanente*";

a) all'articolo 1 inserire il comma 2 bis "*2 bis. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi, anche non locati, nel periodo di durata della procedura amministrativa di assegnazione dell'alloggio e nel periodo di durata della procedura di riattazione dell'alloggio.*"

b) all'articolo 2, sostituite il comma 7 con il seguente:

"*7. L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive* ***previste dalle norme vigenti alla data di rilascio del permesso di costruire o da quelle successive.***

L'alloggio sociale costruito dopo l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, deve essere costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico costruttive *indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente,* ***tenuto conto delle esigenze abitative dei nuclei familiari numerosi e della disponibilità esistente di alloggi sociali con numero di vani abitabili superiore a tre sul territorio comunale di riferimento,*** *non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina.*

L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico ***vigenti alla data di rilascio del permesso di costruire****, utilizzando, ove possibile* ***e sulla base della normativa vigente****, fonti energetiche alternative.*"

Relazione

L'imponibilità IMU sugli alloggi di proprietà degli istituti ALER è disciplinata per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2019 dalle disposizioni dell'art. 13 comma 2 lettera b) del Decreto-legge 6

Camera dei Deputati ARRIVO 12 settembre 2025 Prot: 2025/0001496/TN

dicembre 2011 n. 201, secondo cui l'imposta municipale propria IMU non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad ***alloggi sociali*** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
A partire dal 1° gennaio 2020 l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27.12.2019.
Il comma 740 dispone che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta. A seguire, il comma 741 alla lettera c) dispone che sono altresì considerate abitazioni principali i fabbricati di civile abitazione destinati ad ***alloggi sociali*** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale.
Pertanto, la normativa IMU, sia ante che post 31.12.2019, vincola il diritto alla esenzione dall'imposta municipale propria IMU degli alloggi di proprietà degli istituti ex IACP alla sussistenza delle caratteristiche e requisiti sociali, amministrativi e tecnici elencati nei due articoli del Decreto Interministeriale del 22/04/2008 emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
Il DM 22.04.2008, emanato dal Ministero per ufficializzare la definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, era ed è privo di riferimenti o richiami alla tematica impositiva IMU. Alcuni passaggi contenuti nel Decreto potrebbero apparire, una limitazione al diritto alla esenzione IMU per gli alloggi di proprietà di Aler.

Tali potenziali equivoci richiedono un intervento chiarificatore/di modifica sono i seguenti:

1) Articolo 1, comma 2 - concetto di "locazione permanente". La locazione permanente di un alloggio sociale non può essere intesa come locazione perenne in ogni giorno di esistenza dell'alloggio. È da intendersi come elemento oggettivo dell'alloggio sociale in quanto destinato "unicamente" alla locazione a nuclei familiari in disagio economico e abitativo e non anche ad altre finalità. Si propone di eliminare l'espressione "locazione permanente";

2) Articolo 1, comma 2 – concetto di alloggio sociale ricomprende anche il box e la cantina ad esso collegati.
La mancanza nel testo dell'art. 1 comma 2 del DM di un esplicito richiamo alla cantina e all'autorimessa collegati all'alloggio sociale induce le amministrazioni comunali accertanti a sostenere negli atti di accertamento e nelle memorie difensive, che le pertinenze siano escluse dal diritto alla esenzione IMU;

3) Articolo 1, comma 2 bis – nuovo comma che espone il concetto di "riattazione dell'alloggio sociale".
La locazione di un alloggio sociale destinato a famiglie in disagio economico ed abitativo è soggetta alle norme regionali che disciplinano le procedure di assegnazione e alle norme del codice dei contratti pubblici per le operazioni di riattazione dell'alloggio che è stato rilasciato da un precedente assegnatario e pertanto necessita di opere straordinarie per poter essere nuovamente assegnato. Si propone di introdurre un nuovo comma 2 bis che dichiari esplicitamente che l'alloggio sociale esente dalla imposizione IMU conserva tale carattere anche nei periodi transitori in cui non risulta assegnato ad un nucleo familiare in quanto sono in essere le procedure amministrative di selezione del nuovo assegnatario e/o le procedure di selezione dell'appaltatore cui affidare le opere di riattazione dell'alloggio;

Camera dei Deputati ARRIVO 12 settembre 2025 Prot: 2025/0001496/TN

4) Articolo 2, comma 7

a) concetto di "caratteristiche tecnico costruttive".
 Si propone di chiarire che le caratteristiche tecnico costruttive richiamate dal DM quali elementi tipizzanti l'alloggio sociale sono le caratteristiche riportate nelle norme di settore vigenti alla data di progettazione o di rilascio del permesso di costruire o di edificazione del singolo edificio;

b) concetto di numero di vani dell'alloggio sociale collegato al numero di componenti del nucleo familiare. La proposta prevede l'inserimento di due concetti: un esplicito riferimento alla eventuale presenza di nuclei familiari numerosi che ad esito del bando risultino assegnatari pur in carenza sul territorio comunale di residenza di alloggi che abbiano un numero di vani utili non inferiore al numero di componenti del nucleo familiare; un esplicito riferimento alla mancanza di disponibilità di alloggi sociali con numero di vani abitabili superiore a tre sul territorio comunale di riferimento
 La modifica proposta è tesa a contestualizzare nella realtà esistente del patrimonio ERP degli istituti ex IACP il requisito del DM che prevede che "*un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare*";
c) concetto principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico. Anche per questo ultimo capoverso del comma 7, articolo 2 del DM, la proposta di modifica prevede l'inserimento di un esplicito riferimento ai principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico vigenti alla data di rilascio del permesso di costruire (o alla data di approvazione del progetto) per ciascun edificio.

Roma, 9 settembre 2025

Camera dei Deputati ARRIVO 12 settembre 2025 Prot: 2025/0001496/TN

Camera dei Deputati ARRIVO 12 settembre 2025 Prot: 2025/0001496/TN

Scioglimento della riserva su uno schema di decreto legislativo correttivo in materia fiscale

Con **lettera del 12 settembre 2025**, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso l'**intesa** sancita in sede di **Conferenza unificata** sullo **schema di decreto legislativo** recante disposizioni [fiscali] in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto (**AG 295**).

Lo schema è stato trasmesso il 4 settembre 2025, **privo della predetta intesa**. Per ragioni di urgenza sostanziale segnalate dal Governo, l'atto è stato **assegnato** alle Commissioni VI e V, **con riserva** di non concludere l'esame prima della trasmissione dell'intesa mancante. Il **termine** per l'esercizio della **delega** è fissato al **29 agosto 2026**.

La trasmissione dell'intesa **determina lo scioglimento della riserva**, per cui le Commissioni potranno concludere l'esame del provvedimento. Il **termine per l'espressione del parere parlamentare** scadrà il **9 ottobre 2025**.

Dato che **manca ancora quasi un mese** alla **scadenza del termine per il parere parlamentare**, non appare necessario **intervenire presso il Governo per chiedere di concordare i tempi di conclusione dell'esame**, come invece avviene di prassi nei casi in cui, al momento dello scioglimento della riserva, il termine per il parere è già scaduto o prossimo alla scadenza.

Sono state pertanto predisposte **le allegate lettere, con cui si invia alle Commissioni** interessate l'**intesa in oggetto**. Secondo la prassi costante, **lo scioglimento della riserva** non è dichiarato nella lettera, ma **risulta implicitamente**.

Sede, 15 settembre 2025

Allegato

La procedura di assegnazione con riserva delle richieste di parere parlamentare

Nella XIII legislatura, con lettera a firma congiunta del 3 novembre 1998, innovando le prassi precedentemente seguite, i Presidenti delle Camere hanno comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri che, da allora in avanti (dato che la "*posizione costituzionale delle Camere nei confronti del Governo e la funzione di controllo politico rivestita dal parere parlamentare esigono [...] che il Parlamento si pronunci sul testo al quale il Governo non intende apportare ulteriori modifiche, fatta eccezione per quelle conseguenti alle valutazioni formulate dagli Organi parlamentari*"), avrebbero assegnato alle Commissioni solo le richieste di parere riferite ad atti per i quali risultino già espressi tutti gli altri pareri previsti dalla legge (a meno che la legge preveda espressamente una diversa scansione del procedimento). Con lettera del 15 dicembre 1998, il Presidente del Consiglio ha preso atto di tale indicazione, compatibilmente con la sola esigenza - per gli schemi di decreto legislativo - di assicurare comunque il rispetto del termine per l'esercizio della delega.

Nella prassi successiva, tali princìpi sono stati costantemente seguiti, con le seguenti modalità:

1) in caso di trasmissione di una richiesta di parere non corredata da uno o più pareri di organi terzi, le Presidenze delle Camere di norma ne sospendono l'assegnazione alle Commissioni fino all'effettiva trasmissione dei pareri mancanti;

2) in deroga a tale principio, si procede comunque all'assegnazione se la legge prevede espressamente che i pareri parlamentari siano acquisiti prima di quelli degli organi terzi, o parallelamente ad essi (secondo con quanto precisato dai Presidenti delle Camere);

3) si procede inoltre all'assegnazione degli atti, segnalando alle Commissioni e al Governo che tuttavia l'esame parlamentare non potrà concludersi fino alla trasmissione dei pareri mancanti (cosiddetta "assegnazione con riserva"), nell'imminenza della scadenza di eventuali termini di delega (in corrispondenza con l'esigenza segnalata dal Presidente del Consiglio dei ministri) o di altri termini perentori, nonché in presenza di altre ragioni di urgenza "sostanziale"

espressamente segnalate dal Governo o per situazioni di urgenza "oggettiva" (come quella che si determina nel periodo di *prorogatio* delle Camere) (ulteriori fattispecie elaborate in via di prassi per analogia con la situazione della scadenza della delega).

In caso di assegnazione con riserva, il termine per l'espressione dei pareri parlamentari decorre comunque dalla data di assegnazione, ma le Commissioni non possono concludere l'esame né il Governo adottare definitivamente l'atto prima dello scioglimento della riserva. Se il termine per il parere parlamentare scade prima dello scioglimento della riserva, pertanto, il procedimento resta comunque non concluso e, al momento dell'effettivo scioglimento, vengono assunti accordi tra Commissione e Governo in ordine ai tempi di conclusione del procedimento stesso, contemperando le esigenze della Commissione con quelle del Governo. In questi casi, dalla XVI legislatura, la Presidenza della Camera interviene formalmente per segnalare al Ministro per i rapporti con il Parlamento l'esigenza di concordare con le Commissioni competenti i tempi di conclusione dell'esame.

Esistono anche alcune fattispecie in cui la riserva può essere sciolta pur persistendo la mancanza dei pareri degli organi terzi (situazioni d'urgenza disciplinate dalla legge, comunicazione da parte del Governo che non è più necessario acquisire il parere inizialmente previsto). Di prassi, inoltre, si procede comunque allo scioglimento della riserva, si richiesta del Governo, nell'immediata imminenza dell'eventuale scadenza del termine di delega.

Si precisa infine che, nella prassi, le procedure descritte si applicano, con le stesse modalità, anche per i pareri di organi terzi non espressamente previsti dalla legge, ma che il Governo, stando alla documentazione trasmessa, ha comunque ritenuto opportuno richiedere.